

Pubblicato il 08/09/2020

N. 00405/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2020, proposto da Dog House Soc. Coop I.S. ETS e Dog Paradise S.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Silvio Bozzi e Antonino Iacoviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Silvio Bozzi in Roma, viale Regina Margherita n. 1;

contro

il Comune di Narni, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Narni, Palazzo municipale, Piazza dei Priori n. 1;

nei confronti

di B+ Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Calabrese e Filippo Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Perugia, via delle Prome n. 20;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

della nota del Comune di Narni del 27.05.2020, della determinazione dirigenziale del Comune di Narni n. 176 del 30.04.2020, nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto e conseguente ivi compresa la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23.04.2020;

nonché per l'annullamento del diniego rispetto all'istanza di accesso agli atti amministrativi del 4.06.2020 e/o per il riconoscimento del diritto all'accesso; nonché, ancora, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Narni e di B + Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 6, cod. proc. amm., come modificato dall'art. 4, co. 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Davide De Grazia nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe, la società cooperativa Dog House e Dog Paradise S.r.l. hanno impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i seguenti atti (qui indicati nell'ordine cronologico della loro emanazione):

1) la delibera del Consiglio comunale del 23.04.2020, n. 31, con cui è stata disposta la gestione sperimentale in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, c. 2, lett. e), del TUEL, del canile comunale di San Crispino appena completato;

2) la determina dirigenziale del 30.04.2020, n. 176, recante affidamento a B+ per 5 mesi del servizio di gestione, cura e mantenimento degli animali di affezione per l'importo di euro 36.120,00 oltre IVA;

3) la nota del comune di Narni del 27.05.2020 avente ad oggetto il cronoprogramma del trasferimento presso il canile comunale di San Crispino dei cani già ospitati presso le strutture gestite da Dog Paradise e Dog House.

Le ricorrenti hanno inoltre chiesto l'annullamento del diniego di accesso ai documenti amministrativi di cui all'istanza del 4.06.2020 e il riconoscimento del relativo diritto e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

L'impugnativa degli atti sopra indicati è affidata ai seguenti motivi: I. Violazione del principio di buona amministrazione *ex art. 97 Cost.*; violazione degli artt. 169 e 175 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di concessioni; violazione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Narni n. 54 del 3.12.2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per sviamento; II. Violazione dell'art. 32, par. 2, lett. d), della direttiva UE sugli appalti; violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio di buona amministrazione e trasparenza *ex art. 97 Cost.*; eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.

2. – Il Comune di Narni si è costituito per resistere al ricorso e, con memoria del 23.07.2020, ha offerto un inquadramento dei fatti e gli atti costituenti oggetto di causa all'interno delle più ampie vicende (di cui si darà conto per quanto di rilievo

in questa sede) relative ai rapporti tra l'Amministrazione comunale da una parte e le odierne ricorrenti e la loro dante causa dall'altra, anche in riferimento alla realizzazione del nuovo canile comunale di San Crispino; con la stessa memoria il Comune ha inoltre contestato la fondatezza delle censure formulate dalle ricorrenti ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. – Si è altresì costituita la controinteressata B+, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. – Le ricorrenti hanno depositato memoria.

5. – Alla camera di consiglio del 28 luglio 2020 la causa è stata discussa mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020.

Il collegio, visto l'art. 120, c. 6, cod. proc. amm., così come modificato dall'art. 4, c. 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto la conversione del rito ed ha trattenuto la causa in decisione, previo rigetto dell'istanza istruttoria formulata dalle società ricorrenti.

6. – È materia del contendere l'affidamento diretto, in via sperimentale, alla cooperativa B+, del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali di affezione del Comune di Narni e di eventuali comuni della zona sociale 11 in convenzione, presso il canile di nuova realizzazione in loc. San Crispino, di proprietà del Comune di Narni.

6.1. – Risulta dagli atti di causa che, prima dell'adozione degli atti oggi impugnati, il servizio in questione era stato gestito, fino al 2014, dalla ditta Marchegiani e, successivamente, a seguito di cessione di ramo d'azienda del 3.10.2014, dalla società Dog Paradise odierna ricorrente, presso il canile privato gestito dalle stesse ditte in località Schifanoia.

6.2. – Già in costanza di rapporto con le ditte appena citate, il Comune di Narni, con deliberazioni di Giunta del 2009 e del 2012, si era determinato alla realizzazione di un proprio canile rifugio, secondo le indicazioni della vigente normativa.

Era stata così individuata un'area sita in località San Crispino in Narni, che avrebbe dovuto ospitare la nuova struttura comunale.

6.3. – Le odierne ricorrenti non nascondono che Dog Paradise e, prima di essa, la ditta Marchegiani in passato hanno agito giudizialmente al fine di ritardare la realizzazione e l'avvio della gestione del nuovo canile comunale. Tali azioni sono state sempre respinte dalle autorità giurisdizionali competenti.

Per la precisione, l'impugnazione, da parte della ditta Marchegiani, degli atti con i quali il Comune di Narni scelse di procedere alla realizzazione del canile rifugio pubblico è stata respinta da questo Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza del 1 giugno 2010, n. 353, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 7043.

Successivamente, l'impugnazione, da parte di Dog Paradise, degli atti di acquisizione dei terreni e di realizzazione del nuovo canile comunale è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata da questo Tribunale con sentenza del 21.10.2017, n. 162.

6.4. – Peraltro, stante la situazione di incertezza legata alla pendenza dei succitati giudizi, il Sindaco del Comune di Narni, nelle sue funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con ordinanza del 3.12.2014, n. 54, emessa ai sensi degli artt. 13, c. 2, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disponeva *«la prosecuzione del servizio che l'ente suo malgrado ha mantenuto in pendenza del giudizio di che trattasi in favore della cessionaria [Dog Paradise], agli stessi termini e condizioni e sino all'espletamento della nuova gara di aggiudicazione»* e, contestualmente, ordinava l'avvio di una nuova procedura competitiva per l'affidamento del servizio.

6.5. – La richiesta di Dog House, affittuaria del ramo di azienda da parte di Dog Paradise, di ottenere dal Comune il subentro nella gestione del servizio è stata rigettata dall'Amministrazione con nota del 6.05.2020 sulla base di due considerazioni, ovvero:

- per un verso, la mancanza di autorizzazioni all'esercizio, dal momento che il Comune era all'epoca in attesa di chiarimenti da parte della competente ASL in merito *«alla correttezza delle autorizzazioni da volturare»*, stante la sospensione temporanea di nuovi ricoveri nella struttura di Schifanoia disposta dalla stessa Azienda sanitaria a seguito dell'accertamento di episodi di maltrattamento degli animali (tanto che la stessa ASL in data 14.05.2019 aveva proposto al Comune la revoca dell'autorizzazione del canile sanitario di loc. Schifanoia);
- per altro verso, la mancanza di un contratto rispetto al quale consentire il subentro, dal momento che il servizio era gestito sulla base di un rapporto in via di fatto, che traeva fondamento dall'ordinanza emessa dal Sindaco per fare fronte alla situazione di emergenza.

6.6. – Una volta ultimata la realizzazione del canile rifugio comunale di San Crispino, in data 5.06.2020 la struttura ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 219-ter della legge regionale n. 11/2015, previo parere favorevole condizionato dell'ASL Umbria 2 del 12.03.2020 e previa realizzazione delle opere (un doppio cancello e una recinzione interna) prescritte quali condizioni dallo stesso parere dell'Azienda sanitaria.

6.7. – Con gli atti che costituiscono oggetto del presente giudizio, il Comune di Narni:

- 1) ha deliberato di sottoporre la struttura appena realizzata a gestione sperimentale in economia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, c. 2, lett. e), del TUEL (delibera di Consiglio comunale del 23.04.2020, n. 31);

2) ha disposto l'affidamento a B+ per 5 mesi del servizio di gestione, cura e mantenimento degli animali di affezione per l'importo di euro 36.120,00 oltre IVA (determina dirigenziale del 30.04.2020, n. 176);

3) ha comunicato a Dog Paradise e a Dog House il cronoprogramma del trasferimento presso il canile comunale di San Crispino dei cani già ospitati presso la struttura sita in loc. Schifanoia (nota del 27.05.2020).

7. – Le società ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, che gli atti appena citati sarebbero illegittimi per violazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di concessioni.

7.1. – Secondo le ricorrenti, il Comune di Narni, con gli atti impugnati, avrebbe violato le disposizioni contenute negli artt. 169 e 175 del d.lgs. n. 50/2016, perché avrebbe irragionevolmente consentito un subentro soltanto parziale (in relazione al solo canile sanitario) di Dog House nella concessione già rilasciata a Dog Paradise e, comunque, avrebbe violato la regola che vuole che la durata delle concessioni debba consentire al concessionario, sulla base di criteri di ragionevolezza, il recupero degli investimenti e la remunerazione del capitale investito.

7.2. – Il motivo è infondato, per l'assorbente ragione che non risulta dagli atti di causa che tra il Comune e Marchegiani o i suoi aventi causa si sia mai instaurato, per lo svolgimento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi, un rapporto di concessione.

7.3. – Deve ricordarsi che la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sull'ormai consolidato criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2020, n. 2810).

La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi

oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante.

7.4. – Orbene, non risulta che, nella gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso la struttura oggi di proprietà di Dog Paradise sita in loc. Schifanoia, il gestore abbia mai assunto il rischio operativo come sopra definito.

Anzi, come si desume dalla convenzione stipulata con la ditta Marchegiani, prodotta in giudizio dal Comune resistente, per la fornitura del servizio in questione per dieci mesi era previsto il pagamento, a carico dell'Amministrazione, di un corrispettivo di euro 191.256,87, con esclusione dell'assunzione del rischio operativo a carico dell'affidatario.

7.5. – Né per qualificare il rapporto in questione in termini di concessione può invocarsi il contenuto dell'ordinanza sindacale n. 54 del 3.12.2014, con la quale, come ricordato, in considerazione delle vicende giudiziarie cui sopra si è fatto riferimento e dell'incertezza dei relativi esiti, era stata soltanto disposta, in via temporanea, *«la prosecuzione del servizio che l'ente suo malgrado ha mantenuto in pendenza del giudizio di che trattasi in favore della cessionaria [Dog Paradise], agli stessi termini e condizioni e sino all'espletamento della nuova gara di aggiudicazione»*.

7.6. – Deve dunque ritenersi che non vi sia stata alcuna violazione delle disposizioni in materia di concessioni per il dirimente motivo che il servizio in questione, per quanto si desume dagli atti di causa, non è mai stato dato in concessione né alla ditta Marchegiani, né alla sua avente causa Dog Paradise.

8. – Con il secondo motivo di ricorso, Dog House e Dog Paradise si dolgono dell'affidamento del “servizio di canile rifugio” alla cooperativa B+, odierna controinteressata.

8.1. – Dalla lettura del motivo adesso in esame, l'atto di affidamento del servizio a B+ sarebbe illegittimo per le seguenti ragioni:

- perché, in ragione dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, l'Amministrazione avrebbe potuto avvalersi del *«vigente rapporto concessorio con i ricorrenti»* ed avrebbe potuto, a tal fine, *«procedere immediatamente all'autorizzazione della volturazione sanitaria precedentemente rilasciata alla Società Dog Paradise S.r.l. in favore della cessionaria DOG House soc. coop. per la gestione del servizio di ricovero, custodia e cura dei cani, completando il subentro della Dog House stessa nel rapporto concessorio per effetto di cessione di azienda»*;
- perché l'affidamento non è stato preceduto da una pubblica gara, senza che questa omissione possa essere giustificata con riferimento all'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19;
- perché l'indagine di mercato svolta dal Comune è stata limitata a due soli soggetti e non ha interessato Dog House;
- perché la scelta è ricaduta su B+, società cooperativa operante in tutt'altro settore, e cioè i servizi di pulizia.

8.2. – Nessuno dei profili in cui è articolata la doglianza delle società ricorrenti coglie nel segno.

8.3. – Le ricorrenti lamentano che il Comune di Narni avrebbe potuto continuare ad avvalersi del “*rapporto concessorio*” con le stesse società istanti, anziché affidare il servizio ad un nuovo operatore, e che a tal fine avrebbe potuto procedere alla “volturazione” in favore di Dog House dell'autorizzazione precedentemente rilasciata a Dog Paradise, così *«completando il subentro della Dog House stessa nel rapporto concessorio per effetto di cessione di azienda»*.

Deve però ricordarsi che, come sopra rilevato, tra l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio di ricovero dei cani randagi (prima Marchegiani e poi, in seguito a cessione d'azienda, Dog Paradise) non vi era alcun rapporto concessorio, ma un contratto di appalto da tempo giunto alla sua scadenza e che, con l'ordinanza sindacale n. 54 del 3.12.2014, per esigenze di emergenza sanitaria e veterinaria era stato prorogato fino al nuovo affidamento del servizio.

Una volta completata la realizzazione del canile pubblico e rilasciate le relative autorizzazioni all'esercizio, il mantenimento dell'affidamento del servizio a Dog Paradise presso la struttura privata sita in loc. Schifanoia è divenuto privo di qualsiasi giustificazione logica e giuridica e, anzi, potenziale fonte di danno erariale da mancato conseguimento del risultato (configurabile in caso di acquisizione al patrimonio di un bene poi non destinato alla realizzazione del risultato programmato).

Nessuna aspettativa meritevole di tutela potevano vantare le odierne ricorrenti alla prosecuzione di un rapporto la cui efficacia, come detto, era stata prorogata solo per circostanze eccezionali e, comunque, fino all'aggiudicazione del servizio.

La questione degli asseriti ritardi della "volturazione" dell'autorizzazione in favore di Dog House non è rilevante ai fini del decidere.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che la questione della "volturazione" non costituisce oggetto del presente giudizio (nel quale non è stato impugnato alcun diniego al trasferimento dell'autorizzazione in favore dell'affittuario, né è stata esercitata l'azione avverso il silenzio della P.A. sull'istanza di "volturazione"), essa deve essere tenuta distinta dalle determinazioni del Comune in ordine alla gestione del servizio pubblico locale di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi, con le quali detta questione non ha nulla a che vedere.

L'autorizzazione della struttura, comunale o privata, costituisce, ai sensi dell'art. 219-ter, c. 1, della legge regionale n. 11/2013, la preconditione per l'esercizio

dell'attività di accoglienza dei cani ai fini della lotta al randagismo. La previsione di tale regime autorizzatorio è volta a permettere alle autorità competenti la verifica preventiva della sussistenza dei requisiti di carattere igienico e sanitario previsti per i canili rifugio e per i canili sanitari dai commi 2 e seguenti dello stesso art. 219-ter. L'autorizzazione è prevista sia per i canili (sanitari e rifugio) gestiti dai comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato, sia per i canili privati convenzionati con i comuni.

Detto questo, quale che sia la ragione della mancata volturazione del titolo autorizzatorio una volta che il canile di Schifanoia è stato trasferito in affitto da Dog Paradise a Dog House insieme al relativo ramo d'azienda, detta vicenda (che, si ripete, non costituisce oggetto di questo giudizio) è da tenersi logicamente distinta dalle determinazioni dell'Amministrazione resistente relative alla gestione del servizio pubblico locale di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi nella nuova struttura di proprietà comunale.

L'affidamento del servizio alla ditta Marchegiani e, poi a Dog Paradise, come sopra evidenziato, costituiva oggetto di un appalto, i cui effetti sono stati prorogati in via emergenziale oltre la naturale scadenza del contratto e fino alla nuova aggiudicazione, per le già rilevate ragioni, con l'ordinanza sindacale n. 54 del 3.12.2014.

Le odierne ricorrenti, anche a prescindere dalla questione della volturazione dell'autorizzazione *ex art. 219-ter*, c. 1, della legge regionale n. 11/2013 in relazione alla struttura di Schifanoia, non possono vantare alcuna pretesa giuridicamente meritevole di tutela al mantenimento dell'affidamento dei servizi di cui si discute da parte del Comune di Narni, né possono pretendere *«il subentro della Dog House stessa nel rapporto concessorio per effetto di cessione di azienda»*.

Quanto sopra ritenuto appare tanto più vero ove si consideri il rilevante impegno finanziario sostenuto dall'Amministrazione per la realizzazione della nuova

struttura comunale, il cui completamento ha costituito un significativo elemento di discontinuità rispetto alle modalità di gestione del servizio di mantenimento e cura degli animali d'affezione, come evidenziato negli atti comunali.

Detto servizio, nelle dichiarate intenzioni dell'Amministrazione resistente, avrebbe dovuto ruotare intorno alla nuova struttura di proprietà comunale, secondo uno schema incompatibile con la prosecuzione di un rapporto con un soggetto che, fino ad allora ed in forza della proroga di una convenzione scaduta disposta con ordinanza sindacale, aveva gestito il servizio per conto del comune all'interno di un canile privato.

Si consideri, peraltro, che, secondo quanto disposto dall'art. 209 della legge regionale n. 11/2015, per la gestione dei servizi in esame i comuni provvedono alla costruzione dei canili sanitari e dei canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti e, solo in assenza delle strutture appena indicate, all'individuazione di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio. Dunque, per previsione normativa, la possibilità di avvalersi di canili rifugio privati recede una volta realizzato o ristrutturato un canile rifugio comunale.

La doglianza delle società ricorrenti relativa alla scelta del Comune resistente di non continuare ad avvalersi del rapporto con le stesse una volta completata la realizzazione del nuovo canile non è dunque meritevole di accoglimento.

8.4. – Sotto altro profilo, le società ricorrenti censurano le modalità seguite dal Comune di Terni per l'affidamento del servizio presso il nuovo canile comunale di San Crispino.

In particolare, le ricorrenti deducono che detto affidamento sarebbe illegittimo perché non preceduto da una pubblica gara e perché l'indagine di mercato svolta dal Comune è stata limitata a due soli soggetti e non ha visto il coinvolgimento di Dog House.

Il Comune di Narnia e la società cooperativa B+ sostengono la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione sulla base dell'art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.

Ciò detto, le doglianze di Dog Paradise e Dog House sono infondate.

L'art. 36, c. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere all'*«affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»*.

Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che, con determinazione dirigenziale n. 176 del 30.04.2020, il servizio di pulizia, cura e somministrazione pasti per il canile rifugio San Crispino, meglio dettagliato nelle richieste di preventivo inviate dall'Area servizi finanziari del Comune di Narni, è stato affidato a B+, peraltro dopo l'esame di due preventivi, per un importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro al netto dell'IVA.

Tanto è stato disposto in conformità a quanto stabilito dal Consiglio comunale con la delibera n. 31 del 2020, con la quale era stato deciso di procedere all'espletamento di una procedura di affidamento diretto, per il tempo stimato di 5 mesi, nel rispetto del codice degli appalti pubblici in merito alle soglie comunitarie previa verifica della congruità del costo.

Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, fermo restando il rispetto dell'importo soglia ivi indicato, non necessita di particolari formalità, né è richiesta specifica motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020, n. 326; TAR Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533).

Né le società ricorrenti hanno dedotto la violazione, da parte del Comune di Narni, dei principi di cui agli artt. 30, c. 1, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, richiamati dal comma 1 dell'art. 36.

Anzi, come rilevato dalle parti resistenti, l'eventuale coinvolgimento delle ricorrenti nelle consultazioni preordinate all'affidamento diretto del servizio di cui si discute avrebbe dovuto essere valutato con particolare cautela da parte dell'Amministrazione comunale, stante la necessità del rispetto del principio di rotazione sia degli inviti che degli affidamenti, con particolare riguardo proprio agli affidamenti diretti, in considerazione nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento.

Ciò vale anche per Dog House, società cooperativa costituita nel novembre 2019 proprio in vista dell'affitto del ramo di azienda relativo al canile di Schifanoia da parte di Dog Paradise, stipulato il 27.12.2019.

8.5. – Da ultimo, le ricorrenti sostengono che la scelta di aggiudicare il servizio, nei limiti sopra evidenziati, a B+ sia illegittima perché l'affidataria non possiederebbe i requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell'attività.

Le ricorrenti desumono l'insussistenza di detti requisiti in capo a B+ dalla circostanza che l'oggetto sociale della stessa, risultante dalla visura camerale, è costituito dai servizi di pulizia, mentre la cooperativa affidataria non avrebbe mai operato nel settore dei servizi di ricovero e cura di animali.

Le censure adesso in esame non meritano condivisione.

In primo luogo, si osserva che dalla visura camerale della cooperativa affidataria, prodotta in giudizio dalle ricorrenti, figura, tra le attività costituenti l'oggetto sociale di B+, anche la gestione di allevamenti di animali, ciò che consente di escludere l'assoluta estraneità dei servizi affidati rispetto all'oggetto sociale della cooperativa indicato nella documentazione camerale.

Ad ogni modo, nel *curriculum* aziendale della stessa cooperativa affidataria risulta lo svolgimento di servizi analoghi a quello affidato in altri canili pubblici (canile municipale di Collestrada per conto dell'E.N.P.A.).

Con riguardo, poi, alla questione del possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di ricovero e cura di cani, costituente oggetto dell'istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, deve nuovamente evidenziarsi che la legge regionale n. 11/2013 sottopone ad autorizzazione *i canili* (sanitari e rifugio) gestiti dai comuni singoli o associati, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato, e quelli privati convenzionati con i comuni (ragione per cui, a seguito dell'affitto di ramo d'azienda da Dog Paradise in favore di Dog House, quest'ultima società è stata costretta a domandare l'aggiornamento dell'autorizzazione del canile privato di Schifanoia con intestazione al nuovo gestore).

Il canile comunale di San Crispino, al cui interno la società B+ è chiamata a svolgere le attività oggetto dell'affidamento, è stato autorizzato il 5.06.2020, conformemente al parere dell'AUSL Umbria 2 del 12.03.2020, come risulta dalla documentazione depositata in atti dall'Amministrazione resistente.

Non risulta, dunque, che, per l'esercizio delle attività affidate a B+ da parte del Comune di Narni all'interno del canile comunale di San Crispino, difettino specifici titoli autorizzativi, né le società ricorrenti hanno dedotto quali autorizzazioni sarebbero in concreto carenti in capo alla controinteressata, ciò che ha determinato il rigetto dell'istanza istruttoria dalle stesse genericamente formulata.

8.6. – In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

9. – Dal rigetto dei motivi di ricorso consegue la reiezione della domanda di risarcimento del danno.

10. – La domanda *ex art.* 116 cod. proc. amm. può essere dichiarata improcedibile, avendo ad oggetto documentazione che l'Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio.

11. – In conclusione, il ricorso di Dog Paradise e Dog House deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile la domanda per l'accesso ai documenti amministrativi.

Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori in favore dell'Amministrazione resistente ed euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori in favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, c. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Davide De Grazia

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO